



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 02/07 del 22/03/2007

SOMMARIO

[SPECIALE FINANZIARIA 2007 2^ PARTE](#)

[PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR](#)

[IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI](#)

[CONTRATTI A TERMINE E LIMITI QUANTITATIVI](#)

[NUOVA CONTRIBUZIONE E INDENNITA' DI MALATTIA AGLI APPRENDISTI](#)

[INAIL – COEFFICIENTI PER LA RATEAZIONE DEL PREMIO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO 2007](#), [APRILE 2007](#) PRIMI GIORNI DI [MAGGIO 2007](#)

FINANZIARIA 2007 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO

Premessa

Completiamo l'analisi della legge finanziaria 2007 approfondendo la parte relativa alle norme che regolano i rapporti di lavoro

<u>MAPPA DELLA Finanziaria 2007</u>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato	
Comma	Argomento
<u>1192÷1210</u>	Altre previsioni in tema di lavoro – Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione
<u>1211÷1212</u>	Proroga iscrizione liste mobilità dei dipendenti licenziati nelle piccole aziende – Contratti di solidarietà
<u>1254÷1256</u>	Flessibilità dei tempi di lavoro
<u>1266</u>	Permessi per figli con handicap grave

Comma 1192÷1210 Altre previsioni in tema di lavoro - Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione

I commi 1192 e seguenti, introducono una specie di **condono contributivo** volto a regolarizzare i lavoratori in nero.

L'accesso a tale possibilità è però vincolato alla sottoscrizione di un accordo sindacale.

I datori di lavoro che occupano lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (c.d. lavoratori in nero) possono presentare, alle sedi INPS territorialmente competenti, istanza di regolarizzazione che può riferirsi ai 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda seguendo la procedura di seguito esposta.

La procedura è aperta anche ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giudiziari definitivi per il pagamento degli oneri contributivi evasi purché non definitivi.

Termine di presentazione della domanda

Le domande vanno presentate alla sede INPS competente entro il 30 settembre 2007.

Le istruzioni operative e la modulistica per l'accesso a tale procedura non sono ancora state rese note.

Accordo sindacale preventivo

La presentazione dell'istanza è subordinata alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale (nel caso in cui in azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. Tale accordo è finalizzato all'emersione dei rapporti di lavoro in nero mediante sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato.

L'accordo dovrà regolare la stipula dei contratti di lavoro subordinato con i soggetti da regolarizzare e dovrà promuovere la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale, ai sensi degli articoli 410 e 411 del c.p.c., con riguardo ai diritti di natura retributiva e risarcitoria riferiti ai rapporti intercorsi nei periodi oggetto della regolarizzazione.

Con la sottoscrizione di tali atti i datori di lavoro si mettono al riparo da eventuali rivendicazioni dei dipendenti con riferimento al periodo sanato.

Costo e benefici della regolarizzazione

L'accesso alla regolarizzazione consente al datore di lavoro di sanare i debiti contributivi relativi ai soggetti e ai periodi dichiarati, mediante il pagamento di una somma pari a due terzi della contribuzione dovuta a suo carico con le seguenti modalità:

- a) **versamento all'atto dell'istanza** di una somma pari ad **un quinto** del totale dovuto;
- b) **per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili** di pari importo **senza interessi**. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.

Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratori per i periodi regolarizzati sarà proporzionato alle quote contributive effettivamente versate.

Con tale adempimento il datore di lavoro **estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi**, nonché **le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio** connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del D.P.R. 1124/1965 (premi INAIL).

La regolarizzazione non comporta quindi il pagamento di sanzioni o di interessi.

Inoltre, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza sulle materie oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'efficacia della sanatoria e dei benefici connessi è subordinata alla verifica, da parte dei competenti organi ispettivi, alla scadenza dell'anno dalla data di presentazione della domanda, del pieno adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La disposizione prevede uno strano meccanismo di concessione dello sconto contributivo che, come sopra esposto, ammonta ad un terzo dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Occorre innanzitutto premettere che il buon fine della regolarizzazione e, quindi, **la concessione di tutti i benefici, è subordinata alla durata del rapporto** di lavoro che non si deve interrompere **per il periodo di due anni salvo dimissioni del lavoratore o licenziamento per giusta causa**. A tale proposito lascia perplesso il fatto che non sia contemplata la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro anche per giustificato motivo.

Ebbene, il c. 1199 precisa che le agevolazioni contributive (cioè la riduzione del terzo dei contributi) sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e poi definitivamente riconosciute alla fine di ogni anno.

Sembra quindi di capire che, durante ogni anno, il datore di lavoro verserà le rate dovute più una quota pari al 50% del terzo corrispondente ai contributi che gli vengono abbonati. Tale quota del 50% sarà restituita alla fine di ogni anno con meccanismi che dovranno essere resi noti.

Adozione del provvedimento di accoglimento delle domande

Le domande sono accolte previo esame congiunto delle stesse da parte della Direzione provinciale del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli ulteriori enti previdenziali coinvolti.

Regolarizzazione dei Co. Co. Co.

Con lo stesso meccanismo previsto per l'emersione di lavoratori in nero, è prevista anche la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

Accederanno a tale procedura i committenti titolari di contratti di collaborazione (a rischio) per i quali cioè temono eventuali rivendicazioni in quanto i rapporti stessi risultano carenti degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro autonomo.

Le fasi da seguire sono simili a quelle illustrate per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti occupati in nero:

- a) **sottoscrizione, entro il 30 aprile 2007 dell'accordo con le rappresentanze sindacali** aziendali o, in mancanza di queste, con i sindacati territoriali appartenenti alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la definizione dei rapporti di lavoro subordinato da instaurare con i soggetti che si intende regolarizzare che dovranno avere durata non inferiore a 24 mesi;
- b) **sottoscrizione di atti conciliativi individuali**, in sede sindacale o presso la D.P.L. ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. volti ad evitare eventuali rivendicazioni del collaboratore rispetto al rapporto di lavoro intercorso, con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria; la validità di tali atti è subordinata all'adempimento di cui al successivo punto c);
- c) **versamento all'INPS di un contributo pari alla metà della quota di contribuzione già dovuta** dal committente per il precorso rapporto di collaborazione per ogni soggetto regolarizzato;
- d) deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione, dei contratti di lavoro subordinato e della ricevuta di versamento di una somma pari ad un terzo di quanto dovuto ai sensi del precedente punto c); i rimanenti due terzi dei contributi saranno versati in 36 rate mensili; il mancato versamento di tale contribuzione comporta l'applicazione delle ordinarie sanzioni previste per i casi di omissione contributiva.

Il versamento della somma di cui al punto c) comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi i premi INAIL.

Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro dipendente.

L'accesso alla procedura di trasformazione è consentito anche ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi (verbali ecc.) o giurisdizionali (sentenze) non definitivi.

Vale la pena di sottolineare, infine, che il c. 1204 prevede che le parti sociali possano sottoscrivere accordi finalizzati a contribuire al corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione e al miglioramento delle condizioni dei collaboratori con particolare riferimento, sembra, alle condizioni economiche che saranno addirittura monitorate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Comma 1211÷1212 Proroga iscrizione liste mobilità dei dipendenti licenziati nelle piccole aziende – Contratti di solidarietà

Il comma 1211 proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità, per i lavoratori licenziati per riduzione o cessazione di attività da imprese che occupano meno di 15 dipendenti, di iscriversi alle liste di mobilità senza diritto alla relativa indennità.

Ricordiamo che tale requisito agevola l'accesso al lavoro dei soggetti licenziati i quali possono essere assunti con particolar sgravi contributivi.

Il comma 1212 consente alle aziende escluse dalla CIGS di stipulare, fino al 31 dicembre 2007, contratti di solidarietà difensivi.

In tal caso potranno fruire, per un periodo di due anni, del contributo pari al 50% del monte retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario concordata. Tale contributo andrà ripartito tra impresa e lavoratori in parti uguali.

Comma 1254÷1256 Flessibilità dei tempi di lavoro

I commi in esame modificano l'art. 9 della l. 53/2000 disponendo un finanziamento annuale finalizzato ad incentivare azioni volte a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.

Una quota non inferiore allo stanziamento sarà destinata alle imprese fino a 50 dipendenti.

I finanziamenti saranno rivolti a:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, tele lavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

Alla data odierna non si conoscono ancora le modalità e gli importi di questi eventuali finanziamenti.

Comma 1266 Permessi per figli con handicap grave

La disposizione si inserisce nel comma 5 dell'art. 42 l. 151/2001 la quale regola i permessi concessi ai genitori di portatori di handicap grave che possono fruire di un periodo di congedo complessivamente non superiore a due anni.

La finanziaria dispone che, "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al citato comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E T.F.R.

Riguardo all'oggetto si conferma quanto indicato nella nostra specifica circolare flash n. 4/2007 del 21/02/2007.

Con Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2007 sono stati pubblicati i modelli, che riportiamo di seguito, con i quali i lavoratori dovranno formalizzare la scelta relativa alla destinazione del TFR:

- T.F.R. 1 - che dovrà essere consegnato dai datori di lavoro ai dipendenti già in forza al 31/12/2006 i quali dovranno esprimere la loro scelta entro il 30 giugno prossimo.
- T.F.R. 2 - che dovrà essere consegnato dai datori di lavoro ai dipendenti assunti successivamente al 31/12/2006 i quali avranno 6 mesi di tempo, dalla data di assunzione, per esprimere la loro scelta;

I lavoratori che opteranno per la destinazione del T.F.R. ad una forma di previdenza complementare, dovranno restituire al proprio datore di lavoro, unitamente al modello T.F.R. 1 o T.F.R. 2, anche il modello di adesione del fondo di previdenza al quale intendono versare il proprio T.F.R.

A tale proposito si ricorda che i lavoratori dipendenti potranno aderire a loro scelta:

- Ad un fondo chiuso – fondo istituito dalla contrattazione collettiva; può riferirsi ad una categoria merceologica (metalmecanici, tessili, commercio, ecc.) oppure può essere intercategoriale

(rivolto alle imprese di diverse categorie di solito aderenti ad una determinata confederazione) o territoriale (rivolto alle aziende di diversi settori o comparti ma situate in uno stesso ambito territoriale);

- Ad un fondo aperto – costituito da banche o assicurazioni;
- Ad un PIP o FIP – rappresenta una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Nel sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, è presente il link “Tfr, Scegliere oggi pensando al domani” che apre una pagina dalla quale si può scaricare un interessante opuscolo illustrativo della materia scritto in modo chiaro e accessibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

La risposta ad un interpello presentato dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Rovigo, ci consente di ribadire un obbligo formale in materia di sicurezza e prevenzione, a carico dei datori di lavoro, che forse non sempre viene adempiuto.

Il c. 11 dell'art. 8 D.Lgs. 626/1994 dispone:

Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;*
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;*
- c) il curriculum professionale.*

Il mancato adempimento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1.936,00 che può essere elevata sia dagli ispettori dell'USL che dagli ispettori delle D.P.L..

NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Con la circolare n. 30 del 30 gennaio 2007, l'INPS ha comunicato i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali e della indennità di mobilità mentre, con la circolare n. 34 del 6 febbraio 2007, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2007.

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

Indennità di mobilità e integrazioni salariali

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l'anno 2007 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 1.826,07	844,06	1.012,87	794,77	953,72
Oltre Euro 1.826,07	1.014,48	1.217,38	955,23	1.146,29

Anche l'indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2007 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 1.826,07	844,06	794,77
Oltre Euro 1.826,07	1.014,48	955,23

Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2007 il trattamento minimo di pensione è pari a Euro 436,14; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 41,43.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	114,63	2.980,00	41,43	1.077,00	41,43	1.077,00
ARTIGIANATO			41,43	1.077,00	41,43	1.077,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	114,63	2.980,00	41,63	1.077,00	41,43	1.077,00
AGRICOLTURA	91,72	2.385,00	48,37	1.258,00	41,43	1.077,00
SPETTACOLO	94,04	2.445,00	41,43	1.077,00	41,43	1.077,00
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	C. UFF. E 1 [^] CAT.		IMP. 2 [^] E 3 [^] CAT			
	41,43	1.077,00	41,43	1.077,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 6,21.

Limite minimo settimanale per l'accreditamento dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per poter garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2007 è pari a Euro 174,46 settimanali corrispondenti a 9.071,92 annui.

Altri valori

Tetto contributivo pensionabile - l'importo valevole per l'anno 2007 ammonta a Euro 87.187,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile, interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo;
3. i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Contribuzione aggiuntiva dell'1% - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 40.083,00 annui. Ricordiamo che

questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2007 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori oneri, entro il 16.05.2007.

CONTRATTI A TERMINE E LIMITI QUANTITATIVI

Si ricorda che la stipula dei contratti a termine è soggetta, tra l'altro, ad un limite numerico che deve essere individuato dalla contrattazione collettiva (art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/2001).

Il c. 8 del citato decreto specifica che sono esenti da limitazioni numeriche i contratti a termine di durata non superiore a 7 mesi.

Con la risposta ad un interpello, il Ministero del lavoro ha precisato che, qualora il contratto a termine inizialmente stipulato per una durata non superiore a 7 mesi fosse prorogato, non rivestirebbe più il carattere di brevità e sarebbe quindi computabile ai fini del raggiungimento dei limiti numerici.

Tale precisazione ci dà l'occasione di ricordare che la stipula dei contratti a tempo determinato, contrariamente a quanto può sembrare, è sottoposta anche a limiti di durata, che deve essere congruente con la motivazione e di quantità, come sopra specificato.

Ricordiamo infine che il D. Lgs. 368/2001 vieta la stipula di contratti a termine da parte dei datori di lavoro che non hanno fatto la valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 626/1994.

NUOVA CONTRIBUZIONE E INDENNITA' DI MALATTIA AGLI APPRENDISTI

Come anticipato nelle circolari bimestrali a commento della legge finanziaria 2007 e alla nostra circolare flash n. 5/2007 del 27/02/2007, in conseguenza del nuovo trattamento contributivo, è stato esteso anche ai lavoratori con qualifica di apprendista, il trattamento di malattia a carico dell'INPS.

Con circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 l'INPS ha chiarito come determinare la base numerica dei lavoratori in forza per determinare l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti.

Con circolare n. 43 del 21 febbraio 2007, l'INPS fornisce le precisazioni necessarie per l'erogazione dell'indennità di malattia.

L'obbligazione contributiva

Il nuovo obbligo contributivo riguarda tutti i rapporti di apprendistato costituiti in base al D. Lgs. 276/2003 o in base alla l. 196/1997 e interessa anche i rapporti già in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Le aziende che occupano più di 9 dipendenti, pagano un contributo pari al 10% della retribuzione imponibile mentre le aziende che occupano fino a 9 dipendenti scontano una contribuzione ridotta per i primi 2 anni di apprendistato e, in particolare:

1. 1,5% nel primo anno di apprendistato;
2. 3% nel secondo anno di apprendistato;

3. 10% per gli anni successivi.

Ai fini della determinazione della forza aziendale bisogna distinguere tra due periodi:

1. apprendisti assunti fino al 31 dicembre 2006;
2. apprendisti assunti successivamente al 31 dicembre 2006.

Per determinare la contribuzione dovuta **nel primo caso, si dovrà tenere conto della media dei dipendenti occupati nel corso del 2006**. A tale proposito i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all'anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.

Nel secondo caso si dovrà tenere conto della forza aziendale al momento della costituzione del rapporto di lavoro.

In ogni caso si deve considerare la struttura aziendale complessivamente considerata.

La circolare precisa inoltre che, nel calcolo dei dipendenti, devono essere compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest'ultimo.

Vanno invece esclusi:

- gli apprendisti;
- eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- **i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.**

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D. Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni).

I lavoratori intermittenti ex D. Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. A tale proposito si ricorda che il D. Lgs. 276/2003, stabilisce che i lavoratori intermittenti siano computabili in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Non è chiaro come sia possibile conciliare tale sistema di computo con il calcolo della forza aziendale al momento della costituzione del rapporto di lavoro.

È importante sottolineare che le aliquote contributive ridotte si applicano anche se, nel corso di svolgimento del rapporto, l'organico aziendale dovesse raggiungere o superare le 9 unità.

Parimenti si continuerà ad applicare l'aliquota del 10% ad un rapporto di apprendistato in un'azienda che, nel corso del rapporto, diminuisce l'organico al di sotto della soglia dei 9 lavoratori.

Alle aliquote come sopra individuate si somma sempre la contribuzione a carico dell'apprendista che, da gennaio 2007 è pari al 5,84%.

Il trattamento di malattia

Soggetti destinatari

Sono destinatari del trattamento di malattia i soggetti assunti in qualsiasi settore di attività, con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D. Lgs. 276/2003 (apprendistato

professionalizzante, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, per l'alta formazione) nonché quelli assunti in base alla l. 196/1997.

Sembra quindi che spetti anche agli apprendisti impiegati dei settori industria e artigianato.

L'indennità deve essere erogata nella misura e alle condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Decorrenza

L'indennità spetta per tutti gli eventi insorti dal 1 gennaio 2007.

Sono pertanto escluse le malattie in corso a tale data ma iniziate nel 2006.

Adempimenti a carico degli apprendisti

Gli apprendisti dovranno conseguentemente inviare all'INPS, oltre che al datore di lavoro, il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia e dovranno rendersi reperibili al domicilio nelle fasce orarie previste in quanto sono soggetti ai controlli da parte dell'istituto.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono anticipare il trattamento per conto dell'INPS, come per gli altri lavoratori, e porlo a conguaglio con il DM10 con le consuete modalità.

INAIL - COEFFICIENTI PER LA RATEAZIONE DEL PREMIO

Il 16 febbraio è scaduto il termine per operare l'autoliquidazione del premio INAIL il cui pagamento può avvenire in unica soluzione o in quattro rate scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre.

L'INAIL, con note del 16 e 20 febbraio 2007, ha reso noto il tasso di interesse da applicare alla rate successive alla prima che è pari al 3,32%.

Conseguentemente, in caso di rateazione, le rate successive alla prima vanno ricaricate di interessi determinati moltiplicando ogni rata per il coefficiente riportato nella tabella che segue:

Scadenze 2007	Coefficiente
16 maggio	0,008085342
16 agosto	0,016463562
16 novembre	0,024831781

Per le posizioni assicurative aperte alla fine dell'anno scorso, per le quali al 16 febbraio non si conoscevano le basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto, il termine per procedere all'autoliquidazione scade il prossimo 16 giugno.

Nell'ipotesi in cui anche in questo caso si optasse per il pagamento in forma rateale, si dovrà procedere al pagamento del 50% del premio, entro il 16 giugno.

Per le due rate successive si dovranno utilizzare i coefficienti sotto riportati:

Scadenze 2007	Coefficiente
16 agosto	0,005366575
16 novembre	0,013734795

LA GIURISPRUDENZA

CONTRATTO A TERMINE E PATTO DI PROVA

Tribunale di Bassano del Grappa 13 settembre 2006

La sentenza ribadisce la necessità che le clausole che pattuiscono il patto di prova e il contratto a termine, risultino da atto scritto anteriore o contestuale alla instaurazione del rapporto di lavoro.

La mancanza della forma scritta rende nulle le clausole ed il vizio non può essere sanato con atto successivo.

INFORTUNIO IN ITINERE

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 995 del 17 gennaio 2007

Con la sentenza citata la Suprema corte ha negato l'indennizzabilità di un infortunio occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato il mezzo privato per recarsi al lavoro.

La corte ha stabilito che il mezzo pubblico, quando presente, è lo strumento che normalmente dovrebbe essere utilizzato in quanto è associato al rischio di incidente meno elevato.

Il lavoratore che sceglie liberamente l'utilizzo del mezzo privato si assume quindi un rischio che non si ritiene debba essere indennizzato dall'INAIL.

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2007

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2007			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	<u>15</u>	<u>16</u>	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	<u>31</u>	

Sabato 31 INPS EMens	M A R	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di febbraio
Sabato 31 INPS LAVORO DIPENDENTE		Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM 10
Sabato 31 ENASARCO	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.

SCADENZARIO LAVORO APRILE 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
APRILE 2007						01
02	03	04	05	06	07	 08
09	<u>10</u>	11	12	13	14	15
<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21	22
23	24	25	26	27	28	29
<u>30</u>						

Martedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2007.
Martedì 10 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO	A P R I L	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2007.

	E	
Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	A P R I L E	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p>Le ritenute operate nel mese di marzo 2007 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).</p> <p>L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816), la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1038 - 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p>il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2007;</p>
Venerdì 20 PREVINDAI - PREVINDAPI		<p>Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2007.</p>
Lunedì 30 COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI	A P R I L E	<p>Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.</p>
Lunedì 30 ENASARCO – AGENTI	A P R I L E	<p>Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2006.</p>
Lunedì 30 ASSISTENZA FISCALE	A P R	<p>Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale</p>
Lunedì 30 INPS LAVORO DIPENDENTE		<p>Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM 10</p>
Lunedì 30 INPS EMens	A P R I L	<p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di marzo.</p>

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			MAGGIO 2007

Mercoledì 16

**VERSAMENTO UNIFICATO
RATEAZIONE PREMIO INAIL**

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DELL'1%

**I.R.P.E.F. RITENUTE
LAVORO DIPENDENTE**

LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI

**I.N.P.S.
LAVORO DIPENDENTE**

**CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA**

Scade il termine per versare in via telematica:

Scade il termine per il pagamento della seconda rata relativa all'autoliquidazione del premio INAIL.

M Scade il termine per il pagamento della
A contribuzione aggiuntiva dell'1%, senza
G applicazione di sanzioni, per i datori di lavoro
G che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2006 in base ai vecchi valori.

M Le ritenute operate nel mese di aprile 2007 sui:
A compensi per lavoro dipendente e assimilati
G (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
G L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF
I trattenuta in sede di conguaglio per fine
O rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816), la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).

compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).

I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente

M Il contributo per compensi ad amministratori,
A collaboratori coordinati e continuativi e a
G progetto, venditori porta a porta e professionisti
G privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2007;
I
O